



# **COMUNE DI FANO**

Provincia di Pesaro e Urbino

**Regolamento comunale  
relativo all'affidamento dei contratti riservati di cui all'art. 112  
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e all' art. 5 della Legge n. 381/1981.**

-----

*approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 153 del 9 ottobre 2018.*



# COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

U.O.C. APPALTI E CONTRATTI

## REGOLAMENTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI RISERVATI

(ART.112 DEL D.Lgs.n.50/2016 - ART.5 DELLA L.n.381/1991)

### Art.1 -Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di riserva, ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.n.50/2016, del diritto di partecipazione alle procedure di appalto di beni, servizi e lavori o di concessione di servizi o di riserva di esecuzione degli stessi nell'ambito di programmi di lavoro protetti agli operatori economici, cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate o con disabilità.

2. Per "**laboratori protetti**" si intendono gli operatori economici di cui all'art.112 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i..

3. Per "**programmi di lavoro protetti**" si intendono appalti pubblici le cui modalità di svolgimento, in relazione alla manodopera, richiedano il diretto coinvolgimento nell'esecuzione dell'appalto dei soggetti di cui all'art.112 del D.Lgs.n.50/2016 (disabili e/o lavoratori svantaggiati).

4. Tenuto conto di quanto previsto nella delibera ANAC n.207/2017, fino a diverse precisazioni di detta autorità, ovvero interpretazioni legislative ovvero interventi giurisprudenziali, per "lavoratori svantaggiati", ai sensi dell'art.112, comma n.2, del D.Lgs.n.50/2016, si intendono le "persone svantaggiate" di cui all'art.4 della L.n.381/1991 e non coloro che sono ricompresi nell'art.2, punti n.4-99, del Regolamento U.E.n.651/2014.

5. Gli appalti riservati di cui al presente regolamento sono affidati al fine di sostenere gli operatori economici qualificabili quali "laboratori protetti" ovvero al fine di mantenere e/o creare opportunità di lavoro per "persone svantaggiate" tramite "programmi di lavoro protetti".

### Art.2 -Ambito soggettivo di applicazione della riserva

#### Laboratori protetti

1. Ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.n.50/2016 il Comune di Fano riserva gli appalti di acquisto di beni, servizi e lavori ovvero le concessioni di servizi, nel rispetto del presente regolamento, ai "laboratori protetti" di cui all'art.112 del D.Lgs.n.50/2016 e precisamente agli operatori economici, comunque denominati, che dichiarino ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- a) di essere un soggetto giuridico che eserciti, in via stabile e principale, un'attività economica organizzata;
- b) che la propria dotazione di personale sia composta da almeno il 30% da "lavoratori con disabilità" e/o "lavoratori svantaggiati" come individuati dall'art.112, comma n.2 del D.Lgs.n.50/2016;
- c) che lo statuto sociale abbia tra le proprie finalità principali quella dell'inserimento di "lavoratori con disabilità" e/o "lavoratori svantaggiati" come individuati dall'art.112, comma n.2 del D.Lgs.n.50/2016.

Tali requisiti, in quanto qualificabili soggettivamente, non possono formare oggetto di

avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs.n.50/2016.

2. La riserva di cui al comma n.1 che precede può essere totale o parziale, nel caso di riserva parziale gli operatori economici non in possesso dei requisiti ivi previsti potranno partecipare alle procedure di affidamento costituendo un raggruppamento temporanei di impresa (R.T.I.) ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.n.50/2016.

### **Cooperative sociali di tipo "B"**

3. Ai sensi dell'art.5, comma 1 della L.n.381/1991 il Comune di Fano riserva gli appalti di beni e servizi alle cooperative sociali di tipo B (ex art. 1 co.1, lett. b) della L.n.381/91 e loro consorzi di importo inferiore alla soglia comunitaria, di cui all'art. 35 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. nel rispetto del presente regolamento e della delibera della Giunta Regionale n.569/2014 e ss.mm.ii. -allegato c)- relativo agli affidamenti alle cooperative sociali e loro consorzi per importi inferiori alla soglia comunitaria.

4. L'onere di impiegare "persone svantaggiate", come analiticamente individuate dall'art.4 della L.n.381/1991, sussiste per gli affidamenti disposti ai sensi dell'art.5 della medesima legge a favore delle cooperative sociali di tipo B per gli affidamenti sotto soglia comunitaria; tale onere deve essere riferito ad almeno il 30% della forza lavoro impiegata nel contratto affidato avendo riguardo al complesso delle prestazioni previste. In sede di eventuale rinnovo delle procedure di affidamento l'ente applica la "clausola sociale armonizzata" tenendo conto e valorizzando gli esiti del "programma di lavoro protetto".

### **Operatori economici che attuano programmi di lavoro protetti**

5. Il Comune di Fano riserva altresì l'esecuzione del contratto nell'ambito di "programmi di lavoro protetti" di cui all'art.112 del D.Lgs.n.50/2016 a tutti gli "operatori economici" in possesso dei requisiti di cui al punto a) e c) del comma n.1 che precede. In tal caso gli "operatori economici" dovranno definire uno specifico progetto di recupero e di inserimento lavorativo necessario per l'esecuzione del contratto affidato rivolto, per almeno il 30% della forza lavoro necessaria, a "lavoratori con disabilità" ovvero "lavoratori svantaggiati" come individuati dall'art.112, comma n.2 del D.Lgs.n.50/2016. In sede di gara il progetto di recupero ed inserimento lavorativo proposto è oggetto di valutazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma n.2 del D.Lgs.n.50/2016. L'adozione di "programmi di lavoro protetti" richiede, in relazione alla rilevanti finalità sociali sottese, un termine minimo triennale di contratto. In sede di eventuale rinnovo delle procedure di affidamento l'ente applica la "clausola sociale armonizzata" tenendo conto e valorizzando gli esiti del "programma di lavoro protetto".

### **Art.3 -Ambito oggettivo di applicazione della riserva**

1. Sono riservati ai "lavoratori protetti", ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.n.50/2016, gli appalti di servizi relativi alla manutenzione del "verde pubblico" e quelli di "gestione dei cimiteri".

2. E' riservata la pubblicazione di "Fano Stampa", inclusa la raccolta pubblicitaria e la relativa diffusione, per la quale si applica l'art.5 della L.n.381/1991.

3. Gli appalti di servizi, beni ovvero lavori nonchè le concessioni di servizi inferiori alla soglia di cui all'art.36, comma n.2 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 sono aggiudicati esclusivamente ai "lavoratori protetti" di cui all'art.112 del medesimo decreto, sulla base dei requisiti di cui all'art.2 che precede, limitatamente alle seguenti categorie mediante la formazione di uno specifico elenco di operatori economici:

a) logistica (magazzinaggio, facchinaggio);

- b) sanificazione ambienti/disinfestazioni occasionali;
  - c) fornitura ed eventuale impianto di essenze vegetazionali e/o piante; fornitura fiori, addobbi, corone per cerimonie pubbliche;
  - d) lavori ed opere di falegnameria;
  - e) lavori agricoli;
  - f) pulizia di terreni con eventuale sfalcio di erba ed infestanti;
  - g) rimozione e trasporto rifiuti non pericolosi presso i centri di raccolta autorizzati (codice CER: 20 03 01);
  - h) interventi di decoro urbano: controllo, pulizia e/o manutenzione ordinaria di cartelli, elementi di arredo, camminamenti, muri e relative infestanti;
  - i) manutenzione ordinaria giochi aree verdi;
- In caso di affidamenti rientranti in più categorie si applica il principio della prevalenza.

4. La Giunta può, con propria deliberazione, integrare nonché meglio precisare le categorie di cui al comma n.3 che precede.

5. L'affidamento a favore degli operatori economici presenti in elenco è obbligatorio da parte degli uffici comunali competenti relativamente alle categorie sopra individuate e si attua invitando i soggetti iscritti, in base alle categorie di riferimento, fatto salvo gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (art.26, comma 1 della L. 488/1999 - art.1, comma 449 e 450 della L.296/2006 - D.L.n.52/2012 convertito, con modificazioni, nella L.n.94/2012 - D.L.n.66/2014 convertito, con modificazioni, nella L.n.89/2014), tra cui il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.

6. Non possono essere oggetto di riserva i contratti relativi a concessioni afferenti i Servizi di interesse economico generale (SIEG). Tuttavia possono essere riservati contratti per specifici segmenti di attività riconducibili a contratti di concessione afferenti i SIEG.

#### **Art.4 -Modalità di affidamento**

1.La riserva di cui all'art.112 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. ovvero dell'art.5 della L.n.381/1991 è disposta dalla Giunta Comunale con propria specifica deliberazione predisposta dalla struttura dirigenziale cui sono affidate le relative risorse finanziarie; è facoltà del Sindaco ovvero di ogni Assessore fornire indirizzi ai relativi dirigenti in ordine allo studio preliminare di contratti da riservare sia tramite appalto che concessione. Sono fatti salvi i "contratti riservati" come individuati dal presente regolamento nonché dagli atti di programmazione ovvero di bilancio approvati dal Consiglio Comunale.

2. I "programmi di lavoro protetti" di cui all'art.112 del D.Lgs.n.50/2016 nonché dell'art.5 della L.n.381/1991 sono approvati da parte della Giunta Comunale tramite apposite deliberazioni contenente la definizione del progetto di mantenimento/inserimento lavorativo previa proposta del responsabile unico del procedimento da concertare con il dirigente competente in materia di "Servizi Sociali".

#### **Art. 5 -Modalità operative di affidamento di servizi, beni e lavori di importo inferiore ad euro 40.000**

1. L'affidamento si attua mediante acquisizione di almeno cinque (5) preventivi ove sussista un pari numero di operatori economici iscritti.
2. In relazione alle finalità di promozione sociale di cui al presente regolamento e della soglia di affidamento di cui all'art.36, comma n.2, lett. a) (inferiore ad euro 40.000,00) il principio di rotazione si applica solo nei confronti del precedente

affidatario di servizi/beni ovvero di concessioni di servizi ove lo stesso abbia sottoscritto un contratto di valore superiore ad euro 20.000,00.

Il principio di rotazione non si applica, in ogni caso, nei confronti degli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento.

3. L'affidamento diretto in assenza di preventivi è consentito nei casi di somma urgenza ovvero ove esista un solo operatore economico qualificato previa verifica della congruità dei prezzi in base ai valori medi di mercato. L'affidamento diretto in assenza di preventivi è comunque consentito, purché adeguatamente motivato, per importi inferiori ad euro 5.000,00 previa verifica della congruità dei prezzi in base ai valori medi di mercato.

4. E' vietato l'affidamento diretto, in assenza di preventivi, a favore dello stesso contraente e per la medesima categoria di riferimento di n.2 (due) contratti consecutivi, indipendentemente dal valore degli stessi, salvo che non esistano altri soggetti qualificati presenti in elenco per la medesima categoria.

5. L'elenco degli operatori economici viene aggiornato con cadenza biennale dall'U.O.C. "Appalti e Contratti".

6. Il dirigente dell'U.O.C. "Appalti e Contratti" può prevedere con propri atti e/o provvedimenti, criteri di applicazione del presente articolo.

#### **Art.6 -Modalità operative di affidamento di servizi, beni, lavori di importo superiore euro 40.000,00**

1. I contratti di lavori il cui importo sia inferiore ad euro 150.000,00 ma pari o superiore alla soglia di cui all'art.36, comma n.1, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, fissata in euro 40.000,00, possono essere affidati mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno dieci (10) operatori ovvero mediante procedura aperta; in tal caso, ai requisiti di cui all'art.2, comma n.1 che precede accedono i requisiti di qualificazione in materia di LL.PP. E' esclusa l'applicazione della riserva per contratti di lavori pari o superiori alla soglia di euro 150.000,00.

2. I contratti di beni e servizi, incluse le concessioni di servizi, il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria, fissata in euro 221.000,00, ma pari o superiore alla soglia di cui all'art.36, comma n.1 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, fissata in euro 40.000,00, possono essere affidati mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque (5) operatori ovvero mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del Codice appalti. Per le concessioni di servizi si osserva la soglia comunitaria prevista per i servizi. Per importi superiori alla soglia comunitaria si procede esclusivamente con procedura aperta.

#### **Art.7 -Disposizioni finali**

1. Nell'ambito del presente regolamento si applicano le vigenti Linee Guida ANAC per quanto compatibili.

2. Il presente regolamento non si applica in presenza di disposizioni di legge o regolamento che riservino determinate categorie di appalti all'esclusiva competenza di CONSIP/MEPA.

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano ai modelli convenzionali di cui al D.Lgs.n.117/2017 (codice terzo settore).

#### **Art. 8 -Entrata in vigore/rinvio**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Fano della relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Le clausole del presente regolamento recanti riferimenti alle disposizioni del D.Lgs.n.50/2016 e sm.i., nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.